

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si fa fronte con legge di bilancio.

Art. 20
Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie);

b) legge regionale 3 gennaio 2005, n. 6 (Disciplina delle modalità di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti pubblici territoriali).

Art. 21
Norma finale

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 12, resta in vigore il regolamento emanato con decreto del presidente della Giunta regionale 13 febbraio 2007, n. 7/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 "Riordino delle funzioni e delle attività di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie");

2. Le convenzioni di affidamento di impianti sportivi da parte degli enti locali, stipulate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, conservano efficacia fino alla scadenza delle convenzioni stesse.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 27 febbraio 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 10.02.2015

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge del Consiglio regionale 19 novembre 2013, n. 287

Proponenti:

Consiglieri Marcheschi, Donzelli, Staccioli,

Proposta di legge del Consiglio regionale 8 agosto 2014, n. 353

Proponenti:

Consiglieri Ferrucci, Giani, Spinelli, Naldoni, Morelli, Pugnalinì, Brogi, Matergi, Parrini, Pellegrinotti, Tortolini,

Lastri, De Robertis, Rossetti, Ruggeri, Remaschi, Boretti, Venturi, Bambagioni, Saccardi

Proposta di legge della Giunta regionale 20 ottobre 2014, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 22 ottobre 2014, n. 363

Proponente:

Assessore Stefania Saccardi

Assegnate alla 5^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 5 febbraio 2015

Approvata in data 10 febbraio 2015

Divenuta legge regionale 7/2015 (atti del Consiglio)

LEGGE REGIONALE 3 marzo 2015, **n. 22**

Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni). Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014.

Il Consiglio regionale ha approvato
Il Presidente della Giunta
promulga

SOMMARIO

PREAMBOLO

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1 - Oggetto e finalità

Art. 2 - Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione

Art. 3 - Partecipazione delle comunità locali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione

Art. 4 - Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni

Art. 5 - Città metropolitana di Firenze

Capo II
Disposizioni per il trasferimento
delle funzioni alla Regione

Art. 6 - Disposizioni generali

Art. 7 - Accordi per il trasferimento del personale

Art. 8 - Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali

Art. 9 - Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari

Art. 10 - Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi

Art. 11 - Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti

Art. 12 - Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni

Capo III

Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni

Art. 13 - Disposizioni generali

Art. 14 - Obbligo di esercizio associato

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali)

Art. 15 - Modifiche all'articolo 17 della l.r. 68/2011

Art. 16 - Modifiche all'articolo 18 della l.r. 68/2011

Art. 17 - Abrogazione dell'articolo 23 della l.r. 68/2011

Art. 18 - Modifiche all'articolo 24 della l.r. 68/2011

Art. 19 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011

Art. 20 - Modifiche all'articolo 27 della l.r. 68/2011

Art. 21 - Modifiche all'articolo 45 della l.r. 68/2011

Art. 22 - Modifiche all'articolo 50 della l.r. 68/2011

Art. 23 - Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011

Art. 24 - Modifiche all'articolo 55 della l.r. 68/2011

Art. 25 - Sostituzione dell'articolo 56 della l.r. 68/2011

Art. 26 - Abrogazione del capo V del titolo III della l.r. 68/2011

Art. 27 - Modifiche all'articolo 62 della l.r. 68/2011

Art. 28 - Modifiche all'articolo 64 della l.r. 68/2011

Art. 29 - Modifiche all'articolo 67 della l.r. 68/2011

Art. 30 - Modifiche all'articolo 82 della l.r. 68/2011

Art. 31 - Modifiche all'articolo 83 della l.r. 68/2011

Art. 32 - Sostituzione dell'articolo 90 della l.r. 68/2011

Art. 33 - Modifiche all'articolo 91 della l.r. 68/2011

Art. 34 - Modifiche all'articolo 92 della l.r. 68/2011

Art. 35 - Modifiche all'articolo 99 della l.r. 68/2011

Art. 36 - Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011

Art. 37 - Sostituzione degli allegati della l.r. 68/2011

Capo V

Modifiche alle leggi regionali 32 /2002, 67/2003, 41/2005, 65/2014

Art. 38 - Modifiche all'articolo 31 della l.r. 32 /2002

Art. 39 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 67/2003

Art. 40 - Modifiche all'articolo 40 della l.r. 41/2005

Art. 41 - Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014

Art. 42 - Inserimento dell'articolo 88 bis nella l.r. 65/2014

Art. 43 - Inserimento dell'articolo 91 bis nella l.r. 65/2014

Capo VI

Norme transitorie e finali

Art. 44 - Norma transitoria

Art. 45 - Entrata in vigore

Allegato A - Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2

Allegato B - Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai comuni e alla città metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5

Allegato C - Sostituzione dell'allegato A della l.r. 68/2011

Allegato D - Sostituzione dell'allegato B della l.r. 68/2011

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto il titolo V della Costituzione;

Visti l'articolo 4, comma 1, lettere v) e z), e il titolo VI dello Statuto;

Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);

Vista la legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro);

Vista la legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività);

Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale);

Vista la legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali);

Vista la legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 20 febbraio 2015;

Considerato quanto segue:

1. E' necessario, ai sensi della l. 56/2014, dettare norme per la Città metropolitana di Firenze e per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, finalizzate al riordino delle funzioni esercitate dalle province;

2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi

e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione;

3. E' opportuno valorizzare la città metropolitana, al fine di rafforzarne il ruolo di ente di governo del territorio metropolitano e di coordinamento dei comuni che la compongono;

4. E' opportuno assicurare alle comunità locali la partecipazione alla formazione dei programmi di intervento relativi alle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione;

5. E' necessario individuare puntualmente le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione e quelle oggetto di trasferimento ai comuni;

6. E' necessario che il fondamentale passaggio del processo di riordino, rappresentato dal trasferimento del personale alla Regione e dal contestuale trasferimento di funzioni, si realizzi con l'approvazione di apposite leggi regionali finalizzate a recepire il contenuto di specifici accordi e alla determinazione della spesa per il personale trasferito;

7. E' opportuno che la Regione metta anche a disposizione, per la copertura della spesa per il personale trasferito, le risorse, ancora disponibili in bilancio, concernenti i trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento delle funzioni a esse già conferite;

8. E' necessario provvedere alle necessarie modifiche della l.r. 68/2011 allo scopo di adeguarla alla l. 56/2014 e alla sua attuazione al fine di valorizzare le unioni e le fusioni tra comuni, in particolare ridefinendo gli ambiti di dimensione territoriale adeguata rendendoli conformi alle zone distretto, stabilendo la concessione di contributi differenziati per le fusioni in ragione della popolazione, e disponendo nel senso di una maggiore integrazione fra i comuni per l'accesso ai contributi per le unioni;

9. Si prevede, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), come modificato dalla l. 56/2014, che lo statuto dell'unione di comuni sia approvato dai consigli dei comuni partecipanti e le modifiche successive siano approvate dal consiglio dell'unione. In particolare viene disciplinato, nell'ambito della competenza legislativa regionale, il procedimento di approvazione delle modifiche statutarie che, si stabilisce, debbano essere approvate preventivamente dai singoli consigli comunali, a maggioranza assoluta dei componenti;

10. La Giunta regionale, l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) Toscana e le organizzazioni sindacali hanno sottoscritto, in data 4 febbraio 2015, un protocollo d'intesa;

11. Attesa l'urgenza di provvedere a tutti gli adempimenti successivi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo

alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana;

Approva la presente legge

Capo I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e finalità

1. La presente legge dispone, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), sul riordino di funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze. Detta altresì norme per la città metropolitana e per l'esercizio associato delle funzioni dei comuni, funzionali al riordino.

2. Il riordino è finalizzato alla riorganizzazione delle funzioni regionali e locali, al miglioramento delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni erogano in favore dei cittadini e delle imprese, alla promozione della semplificazione dei processi decisionali, organizzativi e gestionali, in attuazione dei principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione e con l'obiettivo di perseguire l'efficienza e il miglioramento della produttività nella pubblica amministrazione. A tal fine, la riorganizzazione delle funzioni tiene conto del nuovo ordinamento delle province, dei processi aggregativi dei comuni e dell'istituzione della Città metropolitana di Firenze, nonché delle funzioni fondamentali degli enti locali e delle modalità di esercizio previste dalla legislazione statale.

3. Agli enti che subentrano nelle funzioni oggetto del riordino sono trasferiti i beni e le risorse umane, strumentali e finanziarie corrispondenti a quelli utilizzati dagli enti locali, province e città metropolitana, che svolgevano le funzioni prima del trasferimento, secondo le disposizioni della presente legge.

4. A seguito del trasferimento delle funzioni, la Giunta regionale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta proposte di legge e modifiche di piani e programmi per adeguare la legislazione e la programmazione di settore. Provvede altresì alla disciplina unitaria dei procedimenti amministrativi.

5. Le funzioni che non sono oggetto di riordino sono esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze ai sensi della legislazione vigente.

6. Sono esclusi dal riordino i corpi di polizia provinciale, in conformità a quanto previsto dall'accordo sancito in sede di Conferenza unificata, repertorio atti n. 106/CU dell'11 settembre 2014 (Accordo tra il

Governo e le Regioni, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, ai sensi dell'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, concernente l'individuazione delle funzioni di cui al comma 89 (dello stesso articolo) oggetto del riordino e delle relative competenze). La polizia provinciale esercita i compiti di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 aprile 2006, n.12 (Norme in materia di polizia comunale e provinciale), anche nell'ambito delle funzioni oggetto di riordino ai sensi della presente legge.

7. Al riordino delle funzioni in materia di mercato del lavoro si provvede con successiva legge, in coerenza con le disposizioni sull'istituzione dell'Agenzia regionale del lavoro previste dalla legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro).

Art. 2

Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione, nei termini previsti dalla presente legge, le seguenti funzioni esercitate dalle province e dalla Città metropolitana di Firenze prima dell'entrata in vigore della presente legge secondo le norme richiamate di seguito e nell'allegato A:

a) le funzioni in materia di agricoltura;
b) le funzioni in materia di caccia e pesca nel mare e nelle acque interne;

c) le funzioni in materia di orientamento e formazione professionale, compresa la formazione e qualificazione professionale degli operatori turistici;

d) le seguenti funzioni in materia di ambiente:

1) le funzioni già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61 (Norme per la programmazione e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di gestione dei rifiuti. Modifiche alla l.r. 25/1998 e alla l.r. 10/2010) e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione, e per il cui effettivo trasferimento si rinviava alla presente legge;

2) le funzioni in materia di difesa del suolo, ivi comprese quelle relative alla difesa della costa e degli abitati costieri e alla gestione del demanio idrico, compreso l'introito dei relativi proventi;

3) le funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria;

4) le funzioni in materia di inquinamento acustico;

5) le funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

6) le funzioni di autorità competente concernenti l'autorizzazione integrata ambientale (AIA) e l'autorizzazione unica ambientale (AUA);

e) le funzioni in materia di energia, comprese le

funzioni di controllo sugli impianti termici per la climatizzazione;

f) le funzioni in materia di osservatorio sociale già esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 30 luglio 2014, n. 45 (Modifiche alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 "Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"), e dalla medesima legge attribuite alla competenza della Regione;

g) le funzioni in materia di strade regionali, limitatamente alla progettazione e costruzione delle opere relative alle strade regionali, programmate dalla Regione e indicate nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 4 novembre 2011, n. 55 (Istituzione del piano regionale integrato delle infrastrutture e della mobilità "PRIIM". Modifiche alla l.r. 88/98 in materia di attribuzioni di funzioni amministrative agli enti locali, alla l.r. 42/1998 in materia di trasporto pubblico locale, alla l.r. 1/2005 in materia di governo del territorio, alla l.r. 19/2011 in materia di sicurezza stradale).

2. Sono altresì oggetto di trasferimento alla Regione le funzioni di autorità competente in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) di cui all'allegato A 2 ed all'allegato B 2 della legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale e strategica "VAS", di valutazione di impatto ambientale "VIA" e di valutazione d'incidenza) relative a progetti per i quali la competenza autorizzatoria sia attribuita alla Regione ai sensi del comma 1.

3. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, sono attribuiti alla Regione le connesse funzioni di autorità competente all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative) e l'introito dei relativi proventi, fatto salvo quanto diversamente disposto da specifiche disposizioni in materia di competenza esclusiva dello Stato.

4. Restano ferme, in materia di strade regionali, le funzioni, diverse da quelle indicate al comma 1, lettera g), attribuite alle province, relative alla manutenzione e alle altre funzioni di cui all'articolo 23 della legge regionale 10 dicembre 1998, n. 88 (Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112).

5. Resta fermo l'esercizio delle funzioni in materia di trasporto pubblico locale (TPL), come esercitate dalla Regione mediante ufficio unico ai sensi degli articoli 83 e seguenti della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 65 (Legge finanziaria per l'anno 2011).

6. Le funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, sono trasferite alla Regione dalla data stabilita dall'articolo 9, comma 1.

Art. 3

Partecipazione delle comunità locali all'esercizio delle funzioni trasferite alla Regione

1. La Regione, a seguito del trasferimento, esercita le funzioni di cui all'articolo 2, garantendo la partecipazione delle comunità locali alla formazione dei programmi di intervento.

2. Fino alla riforma della legislazione di settore ai sensi dell'articolo 1, comma 4, la Giunta regionale individua, con propria deliberazione, le modalità di partecipazione dei sindaci dei comuni appartenenti alla zona distretto di cui all'articolo 64, comma 1, della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), o agli ambiti di dimensione territoriale adeguata di cui alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 (Norme sul sistema delle autonomie locali), anche in forma aggregata di area territoriale sub provinciale, provinciale o interprovinciale. Per la città metropolitana si applica l'articolo 5.

Art. 4

Funzioni oggetto di trasferimento ai comuni

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 5, sono oggetto di trasferimento ai comuni le seguenti funzioni, esercitate dalle province prima dell'entrata in vigore della presente legge, secondo le norme richiamate nell'allegato B:

- a) le funzioni in materia di turismo, ad esclusione della formazione professionale degli operatori turistici e della raccolta dei dati statistici;
- b) le funzioni in materia di sport;
- c) la tenuta degli albi regionali del terzo settore;
- d) le funzioni in materia di forestazione.

2. Le funzioni sono trasferite ai comuni dalla data in cui decorre il trasferimento del personale ai sensi dell'articolo 13, comma 8, lettera c).

Art. 5

Città metropolitana di Firenze

1. La Regione Toscana provvede alla riforma della legislazione e degli atti della programmazione al fine di rafforzare il ruolo della Città metropolitana di Firenze quale ente di governo del territorio metropolitano e di

coordinamento dei comuni che la compongono. La Regione e la Città metropolitana di Firenze stipulano intese per l'attuazione del programma regionale di sviluppo, al fine di determinare le principali azioni e i progetti di interesse della città metropolitana per il sostegno allo sviluppo economico e la dotazione infrastrutturale strategica del territorio. Le intese costituiscono il quadro delle iniziative programmatiche e degli interventi regionali volti al rafforzamento della competitività del territorio metropolitano. Le intese possono altresì intervenire per l'attuazione del piano strategico adottato dalla città metropolitana, per la parte del piano che è concertata con la Regione. Eventuali intese tra la Regione e i singoli comuni metropolitani devono essere comunque conformi al piano strategico, per la parte del piano concertata con la Regione

2. E' istituita la Conferenza Regione – Città metropolitana, il cui funzionamento è disciplinato da protocollo d'intesa sottoscritto, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, dal Presidente della Giunta regionale e dal Sindaco della Città metropolitana di Firenze. In sede di Conferenza sono sancite le intese di cui ai commi 1 e 7, e sono resi i pareri di cui al comma 3, lettera a), e comma 6, dopo opportuna informativa.

3. In materia di governo del territorio, ferme restando le competenze della città metropolitana stabilite dalla legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), e in particolare dell'articolo 91, si applicano le seguenti disposizioni:

a) la proposta di piano di indirizzo territoriale (PIT) e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città metropolitana stessa. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione della proposta;

b) la città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all'articolo 20 della l.r. 68/2011 con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale;

c) ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza.

4. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni ai sensi del comma 3, lettera b), la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 23, comma 15, della l.r. 65/2014.

5. In materia di mobilità, la città metropolitana può, se lo statuto lo prevede, esercitare le funzioni di competenza dei comuni, diverse da quelle dell'articolo 2, comma 5.

6. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono alle azioni e agli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l'atto di propria competenza.

7. In materia di sistemi di informatizzazione e di digitalizzazione, la Regione e la Città metropolitana di Firenze collaborano, previa intesa, per la costruzione e lo sviluppo delle reti infrastrutturali e di una piattaforma unica informatica dei dati e dei servizi *online*.

8. Nel territorio della città metropolitana le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, sono attribuite alla città medesima, che le esercita a ogni effetto in continuità con l'esercizio già di competenza della Provincia di Firenze.

9. I comuni possono affidare alla città metropolitana, mediante convenzione di cui all'articolo 20 della l.r. 68/2011, l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità e di edilizia scolastica.

10. L'esercizio da parte della città metropolitana delle funzioni comunali di cui ai commi 3, lettera b), 5 e 9 costituisce assolvimento dell'obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali per i comuni a ciò tenuti, per la parte delle funzioni fondamentali medesime ivi indicate.

Capo II

Disposizioni per il trasferimento delle funzioni alla Regione

Art. 6

Disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente capo si applicano al trasferimento delle funzioni di cui all'articolo 2.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale, sentiti i presidenti delle province e il sindaco della città metropolitana, stabilisce, con propria deliberazione, le attività che devono essere compiute dalla Regione e dagli enti locali interessati, anche in modo congiunto mediante la costituzione di appositi gruppi tecnici, nonché ogni altro adempimento necessario per il trasferimento, a norma degli articoli 7 e 10, del personale, dei beni e dei rapporti alla Regione e i

tempi entro i quali dette attività devono essere concluse. Ai fini della puntuale individuazione delle suddette attività, la deliberazione può specificare i procedimenti e i compiti che rientrano nelle funzioni da trasferire.

3. La deliberazione della Giunta regionale stabilisce altresì le modalità con le quali sono stipulati gli accordi di cui agli articoli 7 e 10, nonché il termine previsto per la loro stipulazione. La deliberazione è comunicata al Consiglio regionale.

4. Le attività di ricognizione delle opere di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, si svolgono nei termini previsti per la stipulazione degli accordi sul personale di cui all'articolo 7.

Art. 7

Accordi per il trasferimento del personale

1. Ai fini del trasferimento del personale, si provvede alla stipulazione di accordi tra Regione e province o città metropolitana previsti dal presente capo, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative preceduta da informative durante il processo di definizione degli accordi. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 (Criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali).

2. Ai fini del trasferimento, si considera il personale dipendente a tempo indeterminato, appartenente alla qualifica dirigenziale e alle categorie del comparto regionali e autonomie locali, nonché il personale a tempo determinato il cui rapporto di lavoro è in corso al momento del trasferimento. Si considera altresì il personale con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati in via esclusiva, e in corso, per lo svolgimento di attività relative all'esercizio in via esclusiva della funzione trasferita.

3. La Giunta regionale adotta un piano di riorganizzazione della funzione oggetto di trasferimento. Il numero delle unità di personale da trasferire, con le rispettive qualifiche e profili professionali, necessario per l'esercizio della funzione trasferita, comprese le unità necessarie all'esercizio dei compiti di cui all'articolo 2, comma 2, è individuato a seguito di accordi tra le amministrazioni interessate, con riferimento al personale che svolgeva, in via esclusiva o prevalente, la funzione alla data di entrata in vigore della l. 56/2014. Gli accordi individuano altresì il personale di cui al comma 5.

4. Gli accordi tengono conto:

a) delle variazioni nel frattempo intervenute;

b) dell'esclusione dal trasferimento del personale addetto allo svolgimento delle funzioni di cui all'allegato dell'accordo della Conferenza unificata rep. atti n. 106/CU dell'11 settembre 2014;

c) dei processi di riorganizzazione dell'ente cedente derivanti dall'applicazione delle disposizioni del capo I del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Detti processi di riorganizzazione possono essere attivati dall'ente cedente anche sulla base di accordi preliminari, volti a dare attuazione al piano di riorganizzazione adottato dalla Giunta regionale;

d) in conformità con gli orientamenti definiti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, dei processi di mobilità in corso tra pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, commi 421 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015).

5. L'individuazione nominativa del personale afferente la funzione interessata al trasferimento è effettuata secondo le seguenti priorità, fino al raggiungimento delle unità di cui al comma 3:

a) il personale che risulta aver esercitato la funzione alla data dell'entrata in vigore della l. 56/2014;

b) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2014;

c) il personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013 in via prevalente;

d) il restante personale che risulta aver esercitato la funzione nell'anno 2013.

6. Gli accordi di cui al comma 1, oltre al personale che esercita la funzione trasferita, individuano nominativamente il personale svolgente compiti di supporto tecnico, contabile, legale, giuridico o amministrativo, da trasferire alla Regione.

7. Con gli accordi di cui al comma 1, è quantificato il costo annuo lordo di ciascuna unità di personale, a tempo indeterminato, individuata negli accordi medesimi. Per costo annuo lordo si intende la retribuzione annua lorda, comprensiva del salario accessorio, degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori, dell'imposta regionale per le attività produttive (IRAP) e degli oneri per il nucleo familiare. È altresì quantificato il costo lordo di ciascuna unità con altre tipologie di contratti di lavoro o con rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui al comma 2.

Art. 8

Trasferimento del personale con costituzione della relativa dotazione organica e organizzazione degli uffici regionali

1. Dopo l'entrata in vigore della legge di cui all'ar-

ticolo 9, comma 3, si provvede al trasferimento del personale con corrispondenti atti dell'ente di provenienza e della Regione. Detti provvedimenti hanno efficacia a decorrere dalla data di cui all'articolo 9, comma 1.

2. Il personale a tempo indeterminato trasferito confluisce in una apposita dotazione organica provvisoria fino al termine dei relativi processi di riorganizzazione di cui all'articolo 7, comma 3.

3. Per effetto del trasferimento sono costituiti in ogni provincia e nella Città metropolitana di Firenze uffici territoriali della Regione.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, entro la data di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 1, provvede, in via transitoria, all'organizzazione degli uffici territoriali della Regione. La deliberazione individua, anche tra il personale trasferito, i dipendenti tenuti alla ricognizione dei beni e dei rapporti che devono essere trasferiti. Gli uffici della provincia e della città metropolitana sono tenuti ad assicurare l'accesso agli atti e ogni collaborazione richiesta.

5. Gli uffici regionali competenti provvedono agli adempimenti necessari per l'inquadramento del personale trasferito a tempo indeterminato nei ruoli della Regione, appartenente alla dirigenza e alle categorie del comparto regioni e autonomie locali, in conformità a quanto previsto dall'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014. La Regione subentra negli altri contratti di lavoro.

6. Il personale trasferito continua a operare nella sede dell'ente di provenienza con la dotazione strumentale in esercizio, fino alla definizione dei rapporti tra l'ente e la Regione in merito al trasferimento dei beni e delle risorse strumentali; gli oneri di gestione restano a carico dell'ente di provenienza fino alla data di subentro stabilita dall'articolo 10, comma 15. Gli uffici regionali e gli uffici dell'ente di provenienza competenti possono sottoscrivere intese transitorie per l'ottimizzazione dell'uso delle risorse strumentali.

7. Disposizioni organizzative della Regione possono prevedere il trasferimento di personale di cui al comma 6, presso gli uffici regionali con sede in Firenze, per quanto necessario allo svolgimento di compiti di programmazione, gestione e controllo che interessano l'intero territorio regionale e di supporto generale di cui all'articolo 7, comma 6, ovvero prevedere l'assegnazione di personale presso diverso ufficio territoriale, per quanto necessario ad assicurare il buon funzionamento di ogni ufficio territoriale. A tal fine, fino all'applicazione del contratto decentrato di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, l'eventuale assegnazione di personale

presso altre sedi della Regione avverrà secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione decentrata dell'ente o a fronte di una disponibilità al cambio di sede di assegnazione, sulla base delle esigenze di servizio e delle condizioni personali previste dal d.p.c.m. 26 settembre 2014.

8. Ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, il personale trasferito mantiene la posizione giuridica ed economica, con riferimento alle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio, in godimento all'atto del trasferimento, nonché l'anzianità di servizio maturata.

9. I processi di trasferimento del personale ai sensi del presente articolo si svolgono in osservanza delle disposizioni di legge e contrattuali che stabiliscono le forme di informazione e di consultazione delle organizzazioni sindacali sulle determinazioni organizzative degli enti interessati.

10. Entro sessanta giorni dal trasferimento del personale, la Regione può procedere ad ulteriore riorganizzazione dell'ente con applicazione delle disposizioni del capo I del d.l. 101/2013 convertito dalla l. 125/2013.

Art. 9

Decorrenza del trasferimento delle funzioni e del personale e effetti finanziari

1. Il trasferimento del personale e delle funzioni decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di cui al comma 3.

2. A decorrere dalla data di trasferimento del personale e della funzione, spettano alla Regione le entrate extra-tributarie e i proventi connessi allo svolgimento della funzione medesima, ad eccezione delle entrate relative ai beni patrimoniali di cui all'articolo 10, comma 15. L'accordo di cui all'articolo 7, comma 1, individua le fonti delle entrate extra-tributarie e dei proventi e ne quantifica il relativo gettito. Le somme incassate dall'ente cedente, a valere su tali fonti di entrata dopo la data del trasferimento della funzione, sono riversate alla Regione entro trenta giorni. Le somme incassate nell'esercizio finanziario nel quale avviene il trasferimento della funzione sono ripartite in base al rateo di competenza. Spettano alle province le riscossioni sui residui attivi iscritti nel proprio bilancio, in base agli accordi di cui all'articolo 10, comma 1.

3. Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui all'articolo 7 e dalla ricognizione delle opere di cui all'articolo 10, commi 7 e 9, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento del contenuto degli accordi, alla previsione di entrata di cui al comma 2 e alla deter-

minazione della spesa per il personale trasferito. Per la copertura di detta spesa sono integralmente utilizzate le risorse regionali che risultano, alla data della legge, ancora disponibili sul bilancio regionale, attinenti ai trasferimenti alle province e alla città metropolitana per le spese di personale e di funzionamento del complesso delle funzioni ad esse già conferite.

4. La Giunta regionale provvede ove occorra, con propria deliberazione, a disciplinare i procedimenti in sostituzione delle disposizioni adottate dall'ente locale per lo svolgimento della funzione trasferita.

5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 96, lettera a), della l. 56/2014, i compensi di produttività, la retribuzione di posizione e di risultato e le indennità accessorie del personale trasferito rimangono determinati negli importi goduti antecedentemente al trasferimento e non possono essere incrementati fino all'applicazione del contratto collettivo decentrato integrativo sottoscritto conseguentemente al primo contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

6. A far data dal trasferimento del personale ai sensi del comma 1, l'ammontare delle risorse regionali corrispondenti a quelle erogate dalle amministrazioni provinciali nel 2014 per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro 1° aprile 1999 (Contratto collettivo nazionale di lavoro "CCNL" relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) e 23 dicembre 1999 (CCNL relativo al quadriennio normativo 1998-2001 ed al biennio economico 1998-1999 del personale dell'area della dirigenza del comparto delle Regioni e delle Autonomie locali) incrementa le risorse della Regione Toscana già destinate alle medesime finalità.

7. Le risorse di cui al comma 6 vanno a costituire specifici fondi, destinati esclusivamente al personale provinciale trasferito, costituiti nell'ambito dei più generali fondi delle risorse decentrate del personale delle categorie e della dirigenza della Regione Toscana.

8. Le amministrazioni cedenti riducono del medesimo importo complessivo le risorse di cui al comma 6 di rispettiva competenza, presenti nei relativi fondi.

9. La spesa relativa al trattamento economico complessivo del personale trasferito, di cui all'articolo 7, comma 7, non rileva ai fini del rispetto da parte della Regione Toscana dell'applicazione dell'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato

“legge finanziaria 2007”). La somma corrispondente di ciascuna delle province interessate non può essere conteggiata dalle stesse ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, comma 557, della l. 296/2006.

10. Con il trasferimento del personale trovano applicazione le disposizioni dell’articolo 1, comma 96, lettera d), della l. 56/2014.

Art. 10

Trasferimento dei beni e successione nei rapporti attivi e passivi

1. La Regione e la provincia interessata o la città metropolitana definiscono mediante accordi, stipulati ai sensi del comma 13, in relazione alla funzione trasferita, i beni, le risorse strumentali e i rapporti attivi e passivi in corso da trasferire, secondo le regole stabilite dal presente articolo.

2. Sono esclusi dalla successione e dal relativo trasferimento, i residui attivi e passivi generati prima della data di trasferimento della funzione e i debiti e i crediti per prestazioni oggetto di obbligazioni scadute prima del trasferimento medesimo. È altresì esclusa la successione nei rapporti passivi derivanti da fatti e comportamenti illeciti, anche di natura omissiva, posti in essere nell’esercizio delle funzioni oggetto di trasferimento.

3. Sono esclusi dalla successione i procedimenti già avviati al momento del trasferimento delle funzioni. Le province e la città metropolitana concludono tali procedimenti, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

4. Sono altresì esclusi dalla successione la realizzazione di opere e interventi per i quali alla data di trasferimento della funzione è già stato avviato il procedimento per l’individuazione del soggetto affidatario. Le province e la città metropolitana concludono tali opere e interventi, mantengono la titolarità dei rapporti attivi e passivi da essi generati, curano l’eventuale contenzioso e l’esecuzione delle sentenze che ad essi si riferiscono.

5. Restano altresì nella titolarità delle province e della città metropolitana i progetti e le attività, in corso all’entrata in vigore della presente legge, anche relativi a funzioni diverse da quelle fondamentali, per i quali sono stati concessi finanziamenti a seguito di partecipazione a bandi pubblici o per i quali detti enti sono stati individuati come soggetti attuatori dallo Stato o dalla Regione. In particolare, i progetti e le attività connessi all’attuazione di programmi comunitari sono conclusi dalle province e dalla città metropolitana nei termini previsti dalla disciplina comunitaria, ivi comprese le attività volte alla con-

clusione dei progetti finanziati con i fondi del programma operativo Italia-Francia “Marittimo” anni 2007 – 2013. È fatto salvo quanto stabilito dai commi 7, 8, 9 e 10, per le opere ivi indicate.

6. Per la conclusione delle attività di cui ai commi 3, 4 e 5, restano nella disponibilità dei medesimi enti le risorse finanziarie già assegnate dalla Regione, dallo Stato e dall’Unione europea. Gli enti locali interessati si avvalgono a titolo gratuito del personale trasferito alla Regione o degli uffici territoriali, secondo le modalità stabilite negli accordi di cui all’articolo 7. Detti accordi individuano, sulla base della ricognizione delle attività che devono essere svolte e in relazione al loro contenuto:

a) le attività istruttorie o di supporto da compiere in favore degli uffici degli enti locali competenti all’adozione di provvedimenti finali, e che restano imputate a ogni effetto agli enti locali medesimi;

b) i provvedimenti, gli atti e le attività che devono essere posti in essere dal personale trasferito o dall’ufficio territoriale, che operano a tal fine funzionalmente anche come ufficio dell’ente locale, operando sul relativo bilancio. Detti provvedimenti, atti e attività sono adottati e svolti sulla base della disciplina locale eventualmente vigente e i rapporti a qualsiasi titolo instaurati sono direttamente e soggettivamente imputati all’ente locale. Gli oneri finanziari, compresi quelli derivanti da contenzioso a qualsiasi titolo insorgente, sono esclusivamente a carico dell’ente locale.

7. Le disposizioni dei commi 3, 4 e 5 non si applicano alle opere di interesse strategico di cui alla legge regionale 1 agosto 2011, n. 35 (Misure di accelerazione per la realizzazione delle opere pubbliche di interesse strategico regionale e per la realizzazione di opere private), e ai procedimenti connessi alla loro realizzazione, limitatamente alle opere individuate nell’ambito della legge di cui all’articolo 9, comma 3. Per tali opere e procedimenti la successione della Regione nella titolarità della realizzazione dell’opera e del procedimento e nei connessi rapporti attivi e passivi decorre dalla data di trasferimento della funzione o dagli adempimenti specificati nella l.r. 35/2011. Il responsabile unico del procedimento (RUP), se trasferito alla Regione ai sensi dell’articolo 9, continua ad esercitare le sue funzioni, salvo successiva variazione. Diversamente, si applicano le disposizioni vigenti che disciplinano i casi di cessazione del RUP. La ricognizione dello stato di avanzamento delle opere di cui al presente comma è effettuata congiuntamente dalla Regione, dalle province e dalla città metropolitana, e con specifico accordo possono essere individuate le modalità del trasferimento.

8. Nei casi in cui opera, in deroga, la successione nei confronti della Regione ai sensi del comma 7, restano fermi:

a) l'obbligo dell'ente locale di restituire alla Regione le somme dalla Regione medesima concesse e non ancora spese, per somme non spese intendendo quelle non ancora liquidate;

b) l'obbligo dell'ente locale di trasferire alla Regione le proprie risorse derivanti da eventuale cofinanziamento dell'opera e quelle incassate da altri soggetti cofinanziatori, e non ancora spese;

c) l'obbligo dell'ente locale di corrispondere alla Regione le risorse per far fronte ai debiti per spese accessorie, scaduti ai sensi del comma 2 e non ancora pagati.

9. Nelle more dell'approvazione della legge di cui all'articolo 9, comma 3, la Giunta regionale può, con propria deliberazione, comunicata al Consiglio regionale, individuare le opere di interesse strategico di cui alla l.r. 35/2011 già commissariate, per cui il trasferimento alla competenza regionale opera a partire dalla data di approvazione della stessa deliberazione. Per tali opere, la Giunta regionale può prevedere che il commissario continui a operare in nome e per conto della Regione, fatta salva la facoltà del Presidente della Giunta regionale di rideterminare il contenuto e la durata dell'incarico commissariale secondo quanto previsto dalla legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53 (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). La Regione succede nella titolarità della realizzazione dell'opera, nei connessi procedimenti e nei relativi rapporti attivi e passivi. Sono fatti salvi tutti gli atti posti in essere dal commissario in nome e per conto dell'ente originariamente sostituito. Alle suddette opere si applica quanto disposto dal comma 8.

10. Per le opere per le quali le province e la città metropolitana sono state individuate come soggetti attuatori o enti avvalsi in attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "Legge di stabilità 2013"), dell'articolo 10 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e che ricadono nelle funzioni oggetto di trasferimento alla Regione, l'eventuale modifica del soggetto attuatore o dell'ente avvalso può essere sempre disposta ai sensi della medesima disciplina statale. Con la legge di cui all'articolo 9, comma 3, sono individuate le opere e i procedimenti connessi alla loro realizzazione per i quali, a seguito dell'eventuale modifica del soggetto attuatore o ente avvalso, si applica la medesima disciplina della

successione prevista dal comma 7, nonché le disposizioni di cui al comma 8.

11. Salvi i casi di cui al comma 6, le risorse incassate dalla provincia o dalla città metropolitana e non spese che, per effetto del trasferimento della funzione, spettano alla Regione, sono trasferite alla Regione medesima. La Giunta regionale, con propria deliberazione, disciplina le modalità di attuazione del presente comma.

12. Se una funzione oggetto di trasferimento risulta essere affidata dalla provincia o dalla città metropolitana ad altri enti locali, la deliberazione di cui all'articolo 6, comma 2, individua il soggetto che conclude i procedimenti e gli interventi di cui ai commi 3, 4 e 5, anche in difformità dai rapporti instaurati.

13. Gli accordi di cui al comma 1, sono stipulati entro un anno dalla data di trasferimento della funzione e del personale di cui all'articolo 9, comma 1. Per l'individuazione dei beni mobili e immobili e delle risorse strumentali da trasferire si osservano i criteri di cui all'articolo 5 del d.p.c.m. 26 settembre 2014 e le norme statali in materia. Il trasferimento dei beni comporta anche il subentro nei rapporti attivi e passivi ad essi inerenti, incluse le rate di mutuo in scadenza dalla data del trasferimento. La legge di cui al comma 16 che recepisce l'accordo relativo al trasferimento dei beni immobili indica l'atto che costituisce titolo per le trascrizioni.

14. Per le società e gli altri enti partecipati si fa riferimento ai soli soggetti che esercitano in via esclusiva attività inerenti la funzione trasferita e nei quali la provincia o la città metropolitana detengono la maggioranza assoluta delle quote. Non sono comunque soggetti a subentro, a norma del d.p.c.m. 26 settembre 2014, le società e gli altri enti partecipati che risultano in fase di scioglimento o di liquidazione, ovvero per i quali sussistono i presupposti per lo scioglimento o la messa in liquidazione.

15. Il trasferimento della funzione è titolo per la revoca di finanziamenti concessi dalla Regione, per i quali non sussistono le condizioni di cui ai commi 3, 4 e 5.

16. Entro quindici giorni dalla stipulazione degli accordi di cui al comma 13, la Giunta regionale approva una proposta di legge, con la quale si provvede al recepimento degli accordi e alla determinazione della spesa per la successione nei beni mobili e immobili e nei rapporti. Il trasferimento dei beni mobili e immobili e la successione nei rapporti attivi e passivi, compresi quelli derivanti dal subentro di cui al comma 14, decorre dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge medesima.

17. Per quanto non diversamente regolato dalla presente legge, a seguito del trasferimento delle funzioni deriva la successione nei diritti e nelle eventuali relative controversie.

Art. 11

Disposizioni per specifiche funzioni e procedimenti

1. Le disposizioni del presente capo si applicano anche al trasferimento del personale, delle risorse e dei rapporti di cui all'articolo 28, comma 4, della l.r. 61/2014. Le disposizioni di cui all'articolo 10 si applicano per quanto non previsto dalla stessa l.r. 61/2014.

2. Al fine di assicurare la migliore collaborazione tra la Regione e gli enti locali e la continuità amministrativa in vista del trasferimento delle funzioni, nelle funzioni oggetto di trasferimento la Regione e gli enti locali interessati possono stipulare convenzioni ai sensi dell'articolo 19 della l.r. 68/2011, in particolare per l'esercizio associato di funzioni che richiedono il tempestivo adeguamento alla programmazione comunitaria. Non è richiesto il parere della commissione consiliare competente. In dette convenzioni ciascun ente sostiene le spese relative al personale che risulta alle proprie dipendenze.

3. La Giunta regionale predispone e sottopone agli enti locali, entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge, proposte di esercizio associato delle funzioni di formazione professionale attinenti la programmazione attuativa e la gestione del programma operativo regionale (POR) del fondo sociale europeo (FSE) 2014 – 2020.

4. Per l'attuazione della disposizione di cui all'articolo 24 della legge regionale 29 dicembre 2014, n. 86 (Legge finanziaria per l'anno 2015), il personale di cui si avvale la Regione per lo svolgimento delle attività tecniche e istruttorie, compresa l'attività di VIA, volte all'adozione dei provvedimenti di competenza regionale, è definito in specifica convenzione da stipularsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 12

Trasferimento di funzioni delle unioni di comuni

1. Le funzioni in materia di agricoltura di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono esercitate dalle unioni di comuni, sono trasferite alla Regione, nei termini stabiliti per il trasferimento delle medesime funzioni dalle province e dalla città metropolitana, e con le modalità di cui all'articolo 95 della l.r. 68/2011, salvo quanto previsto dal presente articolo.

2. Ai fini del trasferimento del personale, si consi-

dera prioritariamente il personale risultante dall'ultima comunicazione effettuata dall'unione di comuni a norma dell'articolo 40 della l.r. 68/2011. La Giunta regionale, con la deliberazione di cui all'articolo 8, comma 4, provvede alla destinazione agli uffici territoriali della Regione del personale trasferito; gli uffici possono essere articolati sul territorio provinciale. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, e articolo 9, commi da 5 a 10.

3. Per il trasferimento dei beni e dei rapporti attivi e passivi si applicano le medesime disposizioni previste dall'articolo 10 per le province e la città metropolitana.

4. La Regione procede alla rideterminazione dei trasferimenti alle unioni di comuni secondo quanto previsto dagli articoli 94 e 95 della l.r. 68/2011, riducendo detti trasferimenti della parte corrispondente alla spesa di personale trasferito o, in caso di mancato trasferimento, della quota indicata nelle citate disposizioni.

Capo III

Disposizioni per il trasferimento delle funzioni ai comuni

Art. 13

Disposizioni generali

1. Il presente capo disciplina il trasferimento delle funzioni ai comuni.

2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il consiglio provinciale, previo parere dell'assemblea dei sindaci, stabilisce, con propria deliberazione, nel rispetto della normativa vigente, le attività che devono essere compiute dalla provincia e dai comuni per il trasferimento del personale, dei beni e dei rapporti e i tempi entro i quali dette attività devono essere concluse.

3. Al trasferimento si provvede mediante accordi, previa consultazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, tra provincia e comuni. Gli accordi sono stipulati con le modalità stabilite nella deliberazione di cui al comma 2, e sono recepiti con decreto del presidente della provincia. I decreti sono trasmessi al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al d.p.c.m. 26 settembre 2014. I decreti sono pubblicati sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e costituiscono, quanto agli immobili oggetto di trasferimento, titolo per le trascrizioni.

4. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d), sono trasferite ai comuni, che le esercitano obbligatoriamente in forma associata, negli ambiti di dimensione adeguata di cui all'allegato A della l.r.

68/2011. Le funzioni di forestazione, di cui all'articolo 4, lettera d), si intendono trasferite ai soli comuni nel cui territorio dette funzioni non sono esercitate dalle unioni di comuni di cui all'articolo 12.

5. Fermo restando quanto stabilito al comma 4, le funzioni di cui all'articolo 3, lettera f), della legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo) sono esercitate dai comuni sulla base degli indirizzi e secondo le modalità di coordinamento definite dalla normativa regionale di settore, come modificata ai sensi dell'articolo 1, comma 4.

6. Le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), sono trasferite al comune capoluogo di provincia, e sono da esso esercitate su tutto il territorio della provincia medesima.

7. I comuni capoluoghi di provincia e i comuni obbligati possono, mediante convenzione, stipulata ai sensi dell'articolo 20 della l.r. 68/2011, affidare alla provincia l'esercizio della funzione.

8. Nei casi previsti dai commi 4 e 6, si applicano, in quanto compatibili, e intendendo in luogo della Regione, a seconda dei casi, i comuni capoluoghi o i comuni della conferenza di ambito di dimensione territoriale adeguata o dell'unione:

a) le disposizioni dell'articolo 7, ad eccezione del comma 3, primo periodo;

b) i principi di cui all'articolo 8, commi 5, 8 e 9. Gli accordi di cui al comma 3 disciplinano gli ulteriori aspetti del trasferimento e dell'organizzazione degli uffici;

c) i principi di cui all'articolo 9. La data di decorrenza del trasferimento è stabilita dalla legge di cui all'articolo 9, comma 3;

d) i principi di cui all'articolo 10, ad eccezione dei commi 5, 6, 8 e 17.

9. Nel caso previsto dal comma 6, l'accordo prevede comunque il trasferimento di personale ai comuni.

Art. 14

Obbligo di esercizio associato

1. Nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e d), la funzione è esercitata mediante convenzione tra tutti i comuni dell'ambito di dimensione territoriale adeguata ovvero mediante unione di comuni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 18, comma 2 bis, della l.r. 68/2011.

2. Per le funzioni di forestazione, nel caso in cui l'esercizio associato deve essere svolto ai sensi dell'articolo 18, comma 2 bis, lettera b), n. 2), della l.r. 68/2011, l'individuazione delle modalità di esercizio associato,

nella conferenza dei sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A alla l.r. 68/2011, spetta ai soli sindaci dei comuni cui la funzione è trasferita, e la convenzione di esercizio associato individua l'organo comune.

Capo IV

Modifiche alla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68
(Norme sul sistema delle autonomie locali)

Art. 15

Modifiche all'articolo 17 della l.r. 68/2011

1. Il comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 68/2011 è abrogato.

Art. 16

Modifiche all'articolo 18 della l.r. 68/2011

1. Il comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“1. L'esercizio associato di funzioni di enti locali, quando riguarda, tra l'altro, le materie di cui all'articolo 117, terzo e quarto comma, della Costituzione, si svolge mediante convenzione tra enti locali e mediante unione di comuni, ai sensi della presente legge e secondo la disciplina del presente titolo.”.

2. Il comma 2 bis dell'articolo 18 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“2 bis. Salva diversa espressa disposizione di legge regionale:

a) quando una legge statale prevede l'obbligo da parte dei comuni di esercizio associato di altre funzioni, detto obbligo è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla presente legge;

b) se una legge regionale stabilisce che l'esercizio associato di funzioni comunali si svolge tra tutti i comuni di un ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto di cui alla legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale), si applicano le seguenti disposizioni:

1) l'esercizio associato è svolto mediante unione di comuni, nel caso in cui il territorio dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto coincida con quello dell'unione;

2) negli altri casi l'esercizio associato è svolto mediante convenzione di cui all'articolo 20. La conferenza dei sindaci dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto stabilisce le modalità di esercizio associato, tra quelle di cui agli articoli 21 e 22, individua l'ente responsabile dell'esercizio associato, è l'organo comune di cui all'articolo 20, comma 1, lettera c), delibera gli eventuali atti di programmazione locale previsti dalla legge regionale, attinenti all'esercizio associato. La conferenza è composta da tutti i sindaci

dell'ambito di dimensione territoriale adeguata o della zona distretto e ad essa si applicano le norme di funzionamento di cui all'articolo 34 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale). Alla conferenza dei sindaci partecipano anche i presidenti delle unioni di comuni dell'ambito.”.

Art. 17

Abrogazione dell'articolo 23 della l.r. 68/2011

1. L'articolo 23 della l.r. 68/2011 è abrogato.

Art. 18

Modifiche all'articolo 24 della l.r. 68/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“2. L'atto costitutivo e lo statuto dell'unione sono approvati dai consigli dei comuni partecipanti con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie dei comuni. L'unione è costituita mediante sottoscrizione, da parte dei sindaci dei comuni associati, dell'atto costitutivo e lo statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto a detto adempimento. La pubblicazione dello statuto sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'unione e riporta la data in cui lo statuto è entrato in vigore.”.

2. Il comma 3 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“3. Le modifiche statutarie, salvo quanto previsto all'articolo 25, comma 4, per le modifiche ricognitive, sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio dell'unione, previa deliberazioni conformi dei consigli comunali. La proposta di modifica è adottata dalla giunta dell'unione all'unanimità dei componenti ed è trasmessa ai comuni; il comune si esprime, con deliberazione del consiglio approvata, a maggioranza assoluta dei componenti, sul testo della proposta di modifica. La deliberazione del consiglio comunale adottata con modifiche del testo o subordinata a condizioni non è valida per il procedimento di modifica statutaria. Le modifiche statutarie possono essere deliberate solo dal consiglio dell'unione a maggioranza assoluta dei componenti quando riguardano adeguamenti di mero recepimento di disposizione di legge. Le modifiche statutarie entrano in vigore decorsi trenta giorni dalla loro pubblicazione nell'albo pretorio dell'unione di comuni. La pubblicazione dello statuto, a seguito delle modifiche statutarie, sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana è effettuata a cura dell'unione e riporta la data in cui le modifiche statutarie sono entrate in vigore. Sono comunque in vigore gli statuti delle unioni pubblicati sul Bollettino ufficiale

della Regione Toscana alla data di entrata in vigore del presente comma.”.

3. Il primo periodo del comma 4 dell'articolo 24 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente: “Fatte salve le unioni già costituite all'entrata in vigore del presente comma, l'unione può essere costituita esclusivamente tra comuni del medesimo ambito di cui all'allegato A, deve essere costituita da almeno tre comuni e deve raggiungere il limite demografico minimo di 10.000 abitanti.”.

Art. 19

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 68/2011

1. Alla fine del comma 4 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente periodo: “Lo statuto è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana e riporta gli estremi della deliberazione della giunta dell'unione.”.

2. Al comma 5 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 le parole: “a disciplina ordinaria” sono soppresse .

3. Il comma 7 dell'articolo 25 della l.r. 68/2011 è abrogato.

Art. 20

Modifiche all'articolo 27 della l.r. 68/2011

1. Al comma 2 dell'articolo 27 della l.r. 68/2011, le parole: “al limite di cui all'articolo 32, comma 5, del TUEL” sono sostituite dalle seguenti: “al numero di consiglieri previsti per un comune con popolazione pari a quella complessiva dell'unione”.

2. Alla fine del comma 3 dell'articolo 27 della l.r. 68/2011, è aggiunto il seguente periodo: “I consiglieri di maggioranza e i consiglieri di minoranza eleggono i rappresentanti rispettivamente tra gli stessi consiglieri di maggioranza e gli stessi consiglieri di minoranza.”.

Art. 21

Modifiche all'articolo 45 della l.r. 68/2011

1. Al comma 4 dell'articolo 45 della l.r. 68/2011, le parole: “a disciplina ordinaria” sono soppresse.

Art. 22

Modifiche all'articolo 50 della l.r. 68/2011

1. I commi 7 e 9 dell'articolo 50 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

Art. 23

Modifiche all'articolo 54 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 54 della l.r. 68/2011 le

parole: “compreso in una stessa provincia o città metropolitana” sono soppresse, e le parole “alla popolazione residente dei comuni alla data del 31 dicembre 2009” sono sostituite dalle seguenti: “come risultante dai dati ufficiali dell’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) relativi al censimento della popolazione 2011”.

2. Alla fine del comma 3 dell’articolo 54 della l.r. 68/2011 sono aggiunte le parole: “, coerenti, salvo le eccezioni ivi previste, con gli ambiti della zona distretto”.

3. Il comma 4 dell’articolo 54 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“4. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione ad aggiornare l’allegato A, a seguito delle modifiche apportate agli ambiti delle zone distretto ai sensi dell’articolo 64, comma 1, della l.r. 40/2005, a condizione che la modifica non comporti l’uscita dall’ambito di dimensione territoriale adeguata di comuni facenti parte di unioni di comuni già costituite in coerenza con l’ambito medesimo. La Giunta regionale provvede altresì a detto aggiornamento se lo richiede un comune non facente parte di unione di comuni e se la richiesta è finalizzata a inserire il comune nell’ambito corrispondente alla zona distretto di cui fa parte.

4. I commi 5, 6 e 7 dell’articolo 54 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

Art. 24

Modifiche all’articolo 55 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011, dopo le parole: “fino a 3.000 abitanti se hanno fatto parte di comunità montane,” sono inserite le seguenti: “come risultanti dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011,”.

2. Alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 le parole: “a disciplina ordinaria” sono soppresse.

3. Le lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011, sono abrogate.

4. Il comma 2 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:”

“2. Fermo restando l’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali ai sensi della legislazione statale vigente, se è costituita un’unione di comuni cui partecipano comuni obbligati, tutti i comuni dell’unione sono tenuti almeno all’esercizio, mediante l’unione medesima, di due funzioni fondamentali.”.

5. Il comma 3 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 è abrogato.

6. Il comma 4 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“4. Se l’unione svolge per tutti i comuni obbligati all’esercizio associato un numero di funzioni fondamentali superiore a quelle svolte per i comuni non obbligati, l’approvazione degli atti fondamentali dell’ente e delle norme per l’organizzazione degli uffici è soggetta a maggioranze, stabilite dallo statuto, che comportino il voto favorevole anche dei sindaci, partecipanti alla votazione, che rappresentino la maggioranza della popolazione dei comuni obbligati.”.

7. I commi 5 e 6 dell’articolo 55 della l.r. 68/2011 sono abrogati.

Art. 25

Sostituzione dell’articolo 56 della l.r. 68/2011

1. L’articolo 56 della l.r. 68/2011 è sostituito con il seguente:

“Art. 56

Disposizioni speciali di settore

1. L’adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di servizi sociali è assolto negli ambiti e con le modalità previsti dalla legislazione di settore.

2. L’adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di urbanistica è assolto negli ambiti previsti dalla presente legge e con le modalità stabilite dalla legislazione regionale di settore.

3. L’adempimento all’obbligo dell’esercizio delle funzioni fondamentali dei comuni in materia di rifiuti è assolto negli ambiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale 28 dicembre 2011, n. 69 (Istituzione dell’autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007).

4. L’adempimento dell’obbligo di esercizio associato relativo al trasporto pubblico in ambito comunale è assolto anche nel caso in cui il comune abbia stipulato la convenzione di cui all’articolo 85 della l.r. 65/2010.”.

Art. 26

Abrogazione del capo V del titolo III della l.r. 68/2011

1. Il capo V del titolo III della l.r. 68/2011 è abrogato.

Art. 27

Modifiche all’articolo 62 della l.r. 68/2011

1. Al comma 4 dell’articolo 62 della l.r. 68/2011, le

parole: “dell’elezione degli organi del comune” sono sostituite con le seguenti: “di istituzione del nuovo comune”.

2. Dopo il comma 4 dell’articolo 62 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“4 bis. Ferma restando l’applicazione anche nei confronti del comune derivante da fusione delle disposizioni delle leggi regionali di settore che disciplinano modalità e termini di esercizio associato di funzioni per la generalità dei comuni, il comune derivante da fusione, che non supera la popolazione di cui all’articolo 55, comma 1, è soggetto alle disposizioni dell’articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, a decorrere dal secondo mandato elettorale, con esclusione dell’obbligo di esercizio associato della funzione fondamentale di cui allo stesso articolo 28, comma 27, lettera a). A partire dalla data in cui il Consiglio Regionale delibera, ai sensi dell’articolo 60 della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo Statuto), lo svolgimento del referendum per la fusione di comuni la cui popolazione complessiva risulti superiore ai limiti di cui all’articolo 55, comma 1, ai comuni stessi non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 14, comma 28, del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010, fino alla data in cui il Consiglio regionale assume le decisioni finali in ordine alla legge di fusione, ai sensi dell’articolo 67, comma 3, della l.r. 62/2007.”.

Art. 28

Modifiche all’articolo 64 della l.r. 68/2011

1. Dopo il comma 1 ter dell’articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“1 quater. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2015, e fermo restando quanto stabilito dal comma 2, i contributi di cui al comma 1:

a) sono incrementati del 30 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall’incorporazione ha una popolazione superiore a 10.000 abitanti, ovvero la fusione o l’incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni e, in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali;

b) sono incrementati del 60 per cento se il comune risultante dalla fusione o dall’incorporazione ha una popolazione superiore a 15.000 abitanti, ovvero la fusione o l’incorporazione è avvenuta coinvolgendo almeno quattro comuni, e in entrambi i casi almeno uno dei comuni originari era obbligato all’esercizio associato delle funzioni fondamentali;

c) in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e b), sono raddoppiati se la fusione o l’incorporazione è avvenuta coinvolgendo tutti i comuni di un ambito di dimensione adeguata di cui all’allegato A.”.

2. Dopo il comma 1 quater dell’articolo 64 della l.r. 68/2011 è inserito il seguente:

“1 quinquies. A decorrere dalle fusioni e dalle incorporazioni per le quali il referendum si è svolto dopo il 30 giugno 2016 e, fermo restando quanto stabilito al comma 2, i contributi di cui al comma 1 sono ridotti della metà, se il comune risultante dalla fusione o dall’incorporazione non supera la popolazione che comporta l’esonero dall’esercizio associato di funzioni fondamentali.”.

Art. 29

Modifiche all’articolo 67 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 67 della l.r. 68/2011, le parole: “a disciplina ordinaria” sono soppresse.

Art. 30

Modifiche all’articolo 82 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell’articolo 82 della l.r. 68/2011, le parole: “comma 28” sono sostituite dalle seguenti: “comma 27”.

Art. 31

Modifiche all’articolo 83 della l.r. 68/2011

1. Dopo la lettera c) del comma 4 bis dell’articolo 83 della l.r. 68/2011, è aggiunta la seguente:

“c bis) sulla base di leggi regionali che hanno istituito comuni per fusione o incorporazione.”.

2. Dopo il comma 4 bis dell’articolo 83 della l.r. 68/2011, è inserito il seguente:

“4 ter. La popolazione di cui all’allegato B, per i comuni il cui territorio è classificato in parte montano, è aggiornata dal 2016 e ogni dieci anni con deliberazione della Giunta regionale. La Giunta regionale stabilisce le modalità e i termini di acquisizione dei dati.”.

Art. 32

Sostituzione dell’articolo 90 della l.r. 68/2011

1. L’articolo 90 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“Art. 90

Contributi alle unioni di comuni

1. Le unioni di comuni accedono ai contributi del presente articolo a condizione che:

a) rispettino i requisiti di cui all’articolo 24, comma 4;
b) esercitino per tutti i comuni dell’unione almeno quattro funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 27, lettere a), b), d), e), g), h), i) e l-bis), del d.l. 78/2010 convertito dalla l. 122/2010 e, per le unioni il cui territorio coincide con l’ambito di dimensione territoriale adeguata, esercitino almeno una funzione di cui

all'articolo 4, comma 1, della legge regionale 3 marzo 2015, n. 22 (Riordino delle funzioni provinciali e attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni". Modifiche alle leggi regionali 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014).

2. L'esercizio delle funzioni delle unioni di comuni è accertato sulla base dello statuto dell'unione. A tal fine, sono considerate:

a) le sole funzioni che sono attribuite all'unione direttamente dallo statuto; non sono considerate quelle affidate all'unione mediante convenzione, quantunque richiamate dallo statuto;

b) le sole funzioni per le quali lo statuto o i provvedimenti di attuazione da questo richiamati prevedono l'effettivo esercizio entro la data di avvio del procedimento di concessione del contributo di cui al comma 5.

3. I contributi non possono comunque essere concessi se l'unione è in fase di scioglimento, anche per effetto di legge, ovvero se, al momento della concessione, è stato adottato o sussistono le condizioni perché sia adottato il decreto di revoca di cui all'articolo 91 o se l'unione non ha provveduto agli adempimenti di bilancio previsti dalla legge. Al fine di evitare gli effetti della revoca nei confronti dei comuni, l'unione, previa deliberazione della giunta, può rinunciare ai contributi, motivando sulla intenzione dei comuni di procedere allo scioglimento ancorché non sia stato ancora avviato formalmente il relativo procedimento.

4. I contributi sono ridotti del 50 per cento se, al momento della concessione, l'unione si trova nella situazione di cui all'articolo 44.

5. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni unione che ha titolo alla concessione del contributo.

6. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è ripartito in misura uguale per ogni nuova unione costituita dal 1° gennaio 2015 e comprendente tutti i comuni di un ambito di cui all'allegato A. Detta disposizione si applica anche alle unioni di comuni già costituite e non corrispondenti agli ambiti dell'allegato A. Il contributo è concesso per un solo anno e ad ogni unione può essere concesso un contributo non superiore a 50.000,00 euro. Se le risorse non sono sufficienti a garantire il contributo massimo concedibile, questo è ridotto proporzionalmente. Le risorse non assegnate sono poste ad incremento di quelle di cui al comma 7.

7. Il 30 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito nella misura stabilita dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:

a) numero dei comuni partecipanti all'unione;

b) numero dei comuni partecipanti all'unione potenzialmente beneficiari del contributo per i piccoli comuni con maggior disagio di cui all'articolo 82;

c) popolazione residente in territorio montano dei comuni partecipanti all'unione; si considera, per i comuni con territorio totalmente classificato montano, la popolazione residente risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre, e, per i comuni con territorio classificato parzialmente montano, la popolazione risultante dall'allegato B, compresa quella dei territori classificati montani ai fini regionali;

d) popolazione residente in territorio non montano nei comuni partecipanti all'unione, come risultante dagli ultimi dati ISTAT disponibili al 31 dicembre;

e) estensione del territorio montano dei comuni partecipanti all'unione, compreso il territorio classificato montano ai fini regionali, come risultante dall'allegato B;

f) estensione del territorio non montano dei comuni partecipanti all'unione.

8. Il 10 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito per l'attivazione nel territorio dell'unione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92, per i quali lo statuto dell'unione preveda la competenza dell'unione medesima ad individuare gli interventi, da attuare da parte dell'unione o dei singoli comuni.

9. Il 40 per cento delle risorse regionali disponibili è attribuito sulla base di indicatori di efficienza dell'unione stabiliti dalla Giunta regionale. Tra gli indicatori, sono comunque presi in considerazione la spesa del personale in relazione alle spese correnti e l'efficienza della spesa.

10. Le unioni di comuni costituite da soli comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti accedono esclusivamente ai contributi di cui ai commi 5 e 6.

11. Le risorse non assegnate per effetto della decurtazione prevista dall'articolo 44 sono attribuite agli altri enti beneficiari.

12. Con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità per la concessione e la definizione della misura dei contributi del presente articolo da concedere alle singole unioni, nonché gli adempimenti degli enti beneficiari in relazione ai singoli contributi. La deliberazione stabilisce, altresì, fermo restando l'esercizio diretto delle funzioni fondamentali da parte dell'unione negli ambiti di cui all'allegato A, i criteri per l'accertamento della condizione di cui al comma 1, lettera b), in relazione alla specificità delle discipline di settore sulle funzioni fondamentali richiamate dall'articolo 56, e i casi in cui il requisito dello svolgimento della funzione fondamentale per tutti i

comuni si considera assolto nelle situazioni eccezionali in cui l'unione è composta anche da comuni che rientrano in una diversa zona distretto e la funzione è svolta per tutti gli altri comuni dell'allegato A. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può modificare le percentuali di cui ai commi da 5 a 9.

13. Le leggi regionali di settore dispongono sulla promozione e l'incentivazione dell'esercizio associato di funzioni non fondamentali ed individuano le funzioni, le attività e i servizi che rientrano nell'esercizio associato.

14. Le risorse statali trasferite alla Regione per il sostegno all'associazionismo, sono concesse alle unioni di comuni in proporzione ai contributi complessivamente attribuiti ai sensi dei commi 5, 7 e 9.

15. I contributi di cui ai commi 5, 6, 7 e 9, non hanno destinazione vincolata e sono utilizzati nell'ambito delle scelte di bilancio dell'unione.”.

Art. 33

Modifiche all'articolo 91 della l.r. 68/2011

1. Al comma 1 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 le parole: “lettera c),” sono soppresse.

2. Il comma 9 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“9. Se è stato adottato il decreto di revoca ai sensi del comma 6, l'unione di comuni può essere riammessa ai contributi se, prima della scadenza del termine di avvio del procedimento di concessione dei contributi, si verifica uno dei seguenti casi:

a) sussistono nuovamente le condizioni di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), non considerando le funzioni per le quali è stato adottato il decreto di revoca dei contributi;

b) l'unione di comuni ha richiesto una nuova verifica di effettività di una o più funzioni il cui mancato esercizio ha determinato l'adozione del decreto di revoca dei contributi e l'esito della verifica ha accertato l'effettivo esercizio associato.”.

3. Dopo il comma 9 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011, è inserito il seguente:

“9 bis. Il contributo è altresì revocato se, alla data di avvio del procedimento per la concessione del contributo successivo, è stato avviato il procedimento di scioglimento dell'unione di comuni. La revoca del contributo è effettuata verso i comuni facenti parte l'unione di comuni secondo i criteri stabiliti dallo statuto per l'attribuzione da parte dei comuni delle risorse finanziarie per il funzionamento, e in assenza in proporzione alla popolazione, come risultante dai dati ufficiali ISTAT relativi al censimento della popolazione 2011.”.

4. Il comma 11 dell'articolo 91 della l.r. 68/2011 è abrogato.

Art. 34

Modifiche all'articolo 92 della l.r. 68/2011

1. Il comma 7 dell'articolo 92 della l.r. 68/2011 è sostituito dal seguente:

“7. L'unione è tenuta a presentare una relazione sulle iniziative intraprese e sui risultati raggiunti, sulla base di uno schema approvato dalla struttura regionale competente. Dopo il primo contributo, i successivi sono concedibili solo se l'unione ha trasmesso la relazione dalla quale risulta che le risorse concesse l'anno precedente sono state impegnate almeno per il 75 per cento, con esclusione delle spese per il personale dipendente degli enti attuatori.”.

Art. 35

Modifiche all'articolo 99 della l.r. 68/2011

1. Il comma 2 dell'articolo 99 della l.r. 68/2011 è abrogato.

Art. 36

Modifiche all'articolo 111 della l.r. 68/2011

1. La rubrica dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è sostituita dalla seguente: “Decorrenze, efficacia di disposizioni abrogate, altre disposizioni speciali e transitorie”.

2. Dopo il comma 7 ter dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“7 quater. Nell'anno 2015 il numero di funzioni fondamentali di cui all'articolo 90, comma 1, lettera b), necessario per l'accesso ai contributi dell'articolo medesimo, è fissato in almeno due, e non si considera l'esercizio di almeno una funzione di cui all'articolo 4, comma 1, della l.r. 22/2015; nell'anno 2016 il numero di funzioni fondamentali è fissato in almeno tre.”.

3. Dopo il comma 7 quater dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“7 quinquies. Per consentire il progressivo adeguamento dell'esercizio associato negli ambiti di cui all'allegato A, fino alla data del 31 dicembre 2016, il comune obbligato all'esercizio associato delle funzioni fondamentali può continuare a esercitarle mediante la convenzione che risulta stipulata alla data di entrata in vigore del presente comma, anche in aggregazione con comuni non ricompresi nell'ambito di appartenenza del comune medesimo, purché l'aggregazione raggiunga le dimensioni di cui al comma 1, lettera a), dell'articolo 55. Se il comune, ai fini dell'adeguamento di un determinato esercizio associato all'ambito di appartenenza,

stipula un nuovo atto associativo con i comuni di detto ambito, la cessazione dal precedente esercizio associato si determina di diritto dopo sei mesi dalla stipula del nuovo atto associativo e l'efficacia di quest'ultimo decorre dalla stessa data, ferma restando la decorrenza più breve prevista dall'atto associativo precedente per il recesso; salvo diverso accordo con i comuni partecipanti alla convenzione cessata, il comune resta obbligato per le obbligazioni assunte e per le spese deliberate prima della cessazione. Le disposizioni derogatorie del presente comma non si applicano nei casi di cui all'articolo 56, per i quali resta ferma l'osservanza degli ambiti e delle forme associative previsti dalle norme ivi richiamate.”.

4. Dopo il comma 7 quinquies dell'articolo 111 della l.r. 68/2011 è aggiunto il seguente:

“7 sexies. Quando l'ambito di dimensione territoriale adeguata di cui all'allegato A, è modificato ai sensi dell'articolo 54, comma 4, il comune procede all'adeguamento dell'esercizio associato entro sei mesi dalla modifica dell'ambito. Si applicano le disposizioni del comma 7 quinquies, secondo periodo.”.

Art. 37

Sostituzione degli allegati della l.r. 68/2011

1. L'allegato A alla l.r. 68/2011 è sostituito dall'allegato C alla presente legge.

2. L'allegato B alla l.r. 68/2011 è sostituito dall'allegato D alla presente legge.

Capo V

Modifiche alle leggi regionali 32/2002,
67/2003, 41/2005, 65/2014,

Art. 38

Modifiche all'articolo 31 della l.r. 32/2002

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 31 della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), è inserito il seguente:

“5 bis. In materia di formazione professionale, gli atti di indirizzo e di programmazione strategica regionale sono adottati previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, la quale si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sugli indirizzi che attengono le azioni e gli interventi da svolgersi nel territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione adotta l'atto di propria competenza.”.

Art. 39

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 67/2003

1. Il comma 5 dell'articolo 25 della legge regionale

29 dicembre 2003, n. 67 (Ordinamento del sistema regionale della protezione civile e disciplina della relativa attività), è sostituito dal seguente:

“5. Alle opere idrauliche ed idrogeologiche certificate di estrema urgenza si applica l'articolo 12 quinquies, comma 7, della l.r. 91/1998.”

Art. 40

Modifiche all'articolo 40 della l.r. 41/2005

1. Il comma 4 octies dell'articolo 40 della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è abrogato.

Art. 41

Modifiche all'articolo 25 della l.r. 65/2014

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 10 novembre 2014, n. 65 (Norme per il governo del territorio), dopo le parole: “lettera b” sono aggiunte le seguenti: “e articolo 91, comma 7, lettera b)”.

Art. 42

Inserimento dell'articolo 88 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 88 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“Art. 88 bis

Disposizioni particolari per l'approvazione
del piano di indirizzo territoriale

1. La proposta del PIT e le eventuali proposte di variante a detto piano sono adottate dalla Regione previa acquisizione del parere della Città metropolitana di Firenze, che si esprime entro trenta giorni dalla comunicazione sui profili che riguardano il territorio della città medesima. Decorso inutilmente il termine, la Regione procede all'adozione della proposta.”.

Art. 43

Inserimento dell'articolo 91 bis nella l.r. 65/2014

1. Dopo l'articolo 91 della l.r. 65/2014, è inserito il seguente:

“Art. 91 bis

Piani strutturali approvati dalla città metropolitana in
luogo dei comuni. Direttive ai comuni
per i piani operativi

1. La città metropolitana può approvare, in luogo dei comuni o di parte di essi, il piano strutturale, a seguito di convenzione di cui all'articolo 20 della l.r. 68/2011 con i comuni interessati o per espressa previsione statutaria attributiva di detto potere, fermo restando che il piano territoriale della città metropolitana è lo strumento di

pianificazione territoriale al quale si conformano le politiche della stessa città metropolitana, nonché i piani e i programmi di settore e gli strumenti della pianificazione territoriale e urbanistica comunale. Per la redazione dei piani strutturali dei comuni la città metropolitana accede ai finanziamenti regionali di cui all'articolo 23, comma 15.

2. Ove previsto dallo statuto, la città metropolitana può approvare direttive ai comuni per i piani operativi di loro competenza di cui all'articolo 95.”.

Capo VI
Norme transitorie e finali

Art. 44
Norma transitoria

1. Fino alla data di effettivo trasferimento delle funzioni, prevista dalla presente legge, le province e la città metropolitana continuano ad esercitare le funzioni di competenza a norma dell'articolo 1, comma 89, della l. 56/2014.

2. Fino all'esercizio in forma associata delle funzioni di cui all'articolo 13, comma 4, le funzioni medesime continuano ad essere svolte dalle province.

Art. 45
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno succes-

sivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

ROSSI

Firenze, 3 marzo 2015

La presente legge è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 25.02.2015

ESTREMI DEI LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge della Giunta regionale 19 gennaio 2015, n. 1

divenuta

Proposta di legge del Consiglio regionale 21 gennaio 2015, n. 402

Proponente:

Assessore Vittorio Bugli

Assegnata alla 1^a Commissione consiliare

Messaggio della Commissione in data 24 febbraio 2015

Approvata in data 25 febbraio 2015

Divenuta legge regionale 13/2015 (atti del Consiglio)

SEGUONO ALLEGATI

ALLEGATO A

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione ai sensi dell'articolo 2:**A) AGRICOLTURA**

Legge regionale 23 gennaio 1989, n. 10 (Norme generali per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca)

Legge regionale 31 marzo 1990, n. 31 (Norme in materia di proprietà coltivatrice).

Legge Regionale 31 agosto 1994, n. 69 (Norme concernenti la revisione straordinaria degli albi dei vigneti per il vino Chianti DOCG e per gli altri vini DOC e DOCG)

Legge Regionale 31 agosto 1994, n. 72 (Danni causati al patrimonio zootecnico da animali predatori o da eventi meteorici. Delega di funzioni e finanziamenti regionali.)

Legge Regionale 05 marzo 1997, n. 15 (Salvaguardia e valorizzazione delle attività rurali in via di cessazione).

Legge Regionale 11 aprile 1995, n. 50 (Norme per la raccolta, coltivazione e commercio di tartufi freschi e conservati destinati al consumo e per la tutela e valorizzazione degli ecosistemi tartufigeni.)

Legge regionale 14 gennaio 1998, n. 1 (Aiuti per lo svolgimento di attività di miglioramento genetico delle specie animali di interesse zootecnico).

Legge Regionale 06 febbraio 1998, n. 9 (Attribuzione delle funzioni amministrative in materia di agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo, alimentazione conferite alla Regione dal Decreto Legislativo 4.6.1997 n. 143)

Legge Regionale 09 febbraio 1998, n. 11 (Norme per lo snellimento e la semplificazione dell'attività amministrativa in materia di agricoltura, foreste, caccia e pesca.)

Legge Regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei)

Legge regionale 19 novembre 1999, n. 60 (Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura "ARTEA")

Legge regionale 3 agosto 2001, n. 34 (Disciplina dei servizi di sviluppo agricolo e rurale.)

Legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana.)

Legge regionale 5 agosto 2003, n. 45 (Disciplina delle strade del vino, dell'olio extravergine di oliva e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità.)

Legge regionale 5 aprile 2004, n. 21 (Disciplina dei distretti rurali.)

Legge regionale 4 febbraio 2005, n. 26 (Tutela del patrimonio zootecnico soggetto a predazione.)

Legge regionale 24 gennaio 2006, n. 1 (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale)

Legge regionale 27 luglio 2007, n. 45 (Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola.)

Legge regionale 27 aprile 2009, n. 21 (Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura.)

Legge regionale 23 luglio 2012, n. 41 (Disposizioni per il sostegno all'attività vivaistica e per la qualificazione e valorizzazione del sistema del verde urbano) - art. 4 e 5

Legge regionale 30 novembre 2012, n. 68 (Disciplina per la gestione e il controllo del potenziale viticolo).

Legge regionale 23 maggio 2014, n. 27 (Disciplina dell'esercizio delle funzioni in materia di demanio collettivo civico e diritti di uso civico)

B) CACCIA E PESCA NEL MARE E NELLE ACQUE INTERNE

Legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).

Legge Regionale 03 gennaio 1995 , n. 3 (Norme sull'attività di tassidermia e imbalsamazione)

Legge regionale 20 marzo 2000, n. 33 (Norme per lo sviluppo dell'acquacoltura e della produzione ittica.)

Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 66 (Disciplina delle attività di pesca marittima e degli interventi a sostegno della pesca professionale e dell'acquacoltura)

Legge regionale 3 gennaio 2005, n. 7 (Gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne.)

C) ORIENTAMENTO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Legge regionale 26 luglio 2002 n.32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento e formazione professionale e lavoro)

Articolo 3, comma 1, lettera b) della legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo)

Articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET..

D) AMBIENTE

1) Funzioni già esercitate dalla Province prima dell'entrata in vigore della legge regionale 28 ottobre 2014, n. 61

2) Funzioni in materia di difesa del suolo, di difesa della costa e degli abitati costieri e di demanio idrico:

legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91 (Norme per la difesa del suolo)

3) Funzioni in materia di tutela della qualità dell'aria:

legge regionale 11 febbraio 2010, n. 9 (Norme per la qualità dell'aria ambiente)

art. 21 comma della legge regionale 1 dicembre 1998, n.88 (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112)

4) Funzioni in materia di inquinamento acustico:

legge regionale 1 dicembre 1998, n. 98 (Norme in materia di inquinamento acustico), ad esclusione delle funzioni attribuite alle province ai sensi dell'articolo 3, comma 2bis, concernenti la viabilità provinciale.

5) Funzioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento

l.r. 20/2006 (norme per la tutela delle acque dall'inquinamento)

articolo 20 della l.r. 88/98 (comprese le funzioni di cui all'articolo 109 del D.lgs. 152/2006)

6) Funzioni di autorità competente in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)

Articolo 72-bis della Legge regionale 12 febbraio 2010, n. 10 (Norme in materia di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza)

Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59 (Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35).

E) ENERGIA

legge regionale 24 febbraio 2005, n.39 (Disposizioni in materia di energia)

articolo 29 della l.r 88/1998

F) OSSERVATORIO SOCIALE

G) VIABILITA' REGIONALE

Articolo 23 della l.r. 88/1998, limitatamente alle attività indicate all'articolo 2, comma 1, lettera h) della presente legge.

ALLEGATO B

Leggi regionali che disciplinano le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni e alla Città metropolitana ai sensi degli articoli 4 e 5:**A) TURISMO**

Articolo 3 della legge regionale 23 marzo 2000 n. 42 (testo unico delle leggi regionali in materia di turismo), con esclusione delle lettere b) ed e).

Articolo 4, comma 1, della legge regionale 20 marzo 1998, n. 17 (Rete escursionistica della Toscana e disciplina delle attività escursionistiche) relativo alla tenuta del Catasto della RET.

B) SPORT

Legge regionale 31 agosto 2000, n. 72 (Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie).

C) TENUTA DEGLI ALBI REGIONALI DEL TERZO SETTORE

Legge regionale 9 dicembre 2002, n. 42 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72).

Legge regionale 26 aprile 1993, n. 28 (Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato).

Legge regionale 24 novembre 1997, n. 87 (Disciplina dei rapporti tra le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale).

D) FORESTAZIONE

Legge regionale 21 marzo 2000, n. 39 (Legge forestale della Toscana).

ALLEGATO C

Sostituzione dell'allegato A della l.r. 68/2011**ALLEGATO A - AMBITI DI DIMENSIONE TERRITORIALE ADEGUATA**
Provincia di Arezzo**AMBITO 1**

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Bibbiena	12.284
Castel Focognano	3.239
Castel San Niccolò	2.739
Chitignano	933
Chiusi della Verna	2.058
Montemignaio	576
Ortignano Raggiolo	878
Poppi	6.196
Pratovecchio Stia	6.011
Talla	1.130
	36.044

AMBITO 2

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Bucine	10.033
Castelfranco Piandiscò	10.518
Castiglion Fibocchi	2.218
Cavriglia	9.458
Laterina	3.541
Loro Ciuffenna	5.892
Montevarchi	23.971
Pergine Valdarno	3.218
San Giovanni Valdarno	16.890
Terranuova Bracciolini	12.302
	98.041

AMBITO 3

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Castiglion Fiorentino	13.166
Cortona	22.495
Foiano della Chiana	9.348
Lucignano	3.615
Marciano della Chiana	3.422
	52.046

AMBITO 4

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Anghiari	5.672
Badia Tedalda	1.091
Caprese Michelangelo	1.516
Monterchi	1.822
Pieve Santo Stefano	3.190
Sansepolcro	16.108
Sestino	1.421
	30.820

AMBITO 5

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Arezzo	98.144
Capolona	5.428
Civitella in Val di Chiana	9.111
Monte San Savino	8.743
Subbiano	6.299
	127.725

Provincia di Firenze**AMBITO 6**

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Bagno a Ripoli	25.403
Barberino Val d'Elsa	4.351
Figline e Incisa Valdarno	23.124
Greve in Chianti	13.886
Impruneta	14.667
Londa	1.827
Pelago	7.509
Pontassieve	20.529
Reggello	16.076
Rignano sull'Arno	8.600
Rufina	7.382
San Casciano in Val di Pesa	16.883
San Godenzo	1.231
Tavarnelle Val di Pesa	7.675
	169.143

AMBITO 7

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Capraia e Limite	7.298
Castelfiorentino	17.489
Cerreto Guidi	10.364
Certaldo	15.935
Empoli	46.541
Fucecchio	22.785
Gambassi Terme	4.900
Montaione	3.776
Montelupo Fiorentino	13.653

Montespertoli	13.195
Vinci	14.105
	170.041

AMBITO 8

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Calenzano	16.637
Campi Bisenzio	42.929
Fiesole	13.990
Lastra a Signa	18.960
Scandicci	49.765
Sesto Fiorentino	47.742
Signa	17.451
Vaglia	5.065
	212.539

AMBITO 9

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Barberino di Mugello	10.461
Borgo San Lorenzo	17.854
Dicomano	5.670
Firenzuola	4.828
Marradi	3.257
Palazzuolo sul Senio	1.188
Scarperia e San Piero	11.968
Vicchio	8.117
	63.343

Provincia di Grosseto**AMBITO 10**

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Arcidosso	4.313
Castel del Piano	4.671
Castell'Azzara	1.601
Cinigiano	2.662
Roccalbegna	1.099
Santa Fiora	2.702
Seggiano	1.004
Semproniano	1.144
	19.196

AMBITO 11

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Campagnatico	2.498
Castiglione della Pescaia	7.076
Civitella Paganico	3.136
Grosseto	78.630
Roccastrada	9.378
Scansano	4.534
	105.252

AMBITO 12

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Capalbio	4.066
Isola del Giglio	1.418
Magliano in Toscana	3.633
Manciano	7.259
Monte Argentario	12.556

Orbetello	14.705
Pitigliano	3.870
Sorano	3.596
	51.103

AMBITO 13

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Follonica	21.479
Gavorrano	8.660
Massa Marittima	8.614
Monterotondo Marittimo	1.414
Montieri	1.147
Scarlino	3.699
	45.013

Provincia di Livorno**AMBITO 14**

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Campo nell'Elba	4.553
Capoliveri	3.763
Marciana	2.208
Marciana Marina	1.946
Porto Azzurro	3.826
Portoferraio	11.641
Rio Marina	2.235
Rio nell'Elba	1.170
	31.342

AMBITO 15

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Bibbona	3.209
Casale Marittimo	1.084
Castagneto Carducci	8.462
Castellina Marittima	1.985
Cecina	27.992
Guardistallo	1.254
Montescudaio	1.958
Riparbella	1.631
Rosignano Marittimo	31.752
Santa Luce	1.737
	81.064

AMBITO 16

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Campiglia Marittima	13.220
Piombino	34.419
San Vincenzo	7.023
Sassetta	533
Suvereto	3.142
	58.337

AMBITO 17

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Capraia Isola	394
Collesalveti	16.707
Livorno	157.052
	174.153

Provincia di Lucca**AMBITO 18**

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Camaiore	32.083
Forte dei Marmi	7.660
Massarosa	22.330
Pietrasanta	24.179
Seravezza	13.238
Stazzema	3.318
Viareggio	61.857
	164.665

AMBITO 19

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Bagni di Lucca	6.207
Barga	10.125
Borgo a Mozzano	7.227
Coreglia Antelminelli	5.232
Camporgiano	2.285
Careggine	584
Castelnuovo di Garfagnana	6.059
Castiglione di Garfagnana	1.860
Fabbriche di Vergemoli	820
Fosciandora	621
Galliciano	3.882
Minucciano	2.221
Molazzana	1.127
Pescaglia	3.645
Piazza al Serchio	2.458
Pieve Fosciana	2.418

San Romano in Garfagnana	1.459
Sillano Giuncugnano	1.150
Vagli Sotto	991
Villa Collemandina	1.363
	61.734

AMBITO 20

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Altopascio	15.072
Capannori	44.898
Lucca	87.200
Montecarlo	4.454
Porcari	8.604
Villa Basilica	1.700
	161.928

Provincia di Massa - Carrara**AMBITO 21**

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Aulla	11.284
Bagnone	1.926
Casola in Lunigiana	1.003
Comano	755
Filattiera	2.361
Fivizzano	8.267
Fosdinovo	4.971
Licciana Nardi	4.955
Mulazzo	2.566
Podenzana	2.142
Pontremoli	7.633
Tresana	2.085
Villafranca in Lunigiana	4.730
Zeri	1.201
	55.879

AMBITO 22

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Carrara	64.689
Massa	68.856
Montignoso	10.226
	143.771

Provincia di Pisa**AMBITO 23**

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Castelnuovo di Val di Cecina	2.290
Montecatini Val di Cecina	1.820
Monteverdi Marittimo	778
Pomarance	5.845
Volterra	10.689
	21.422

AMBITO 24

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Calci	6.409
Cascina	43.833
Crespina Lorenzana	5.325
Fauglia	3.592
Orciano Pisano	635
Pisa	85.858
San Giuliano Terme	31.103
Vecchiano	12.366
Vicopisano	8.479
	197.600

AMBITO 25

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Bientina	7.766
Buti	5.773
Calcinaia	11.684
Capannoli	6.213
Casciana Terme Lari	12.566

Chianni	1.457
Lajatico	1.376
Palaia	4.572
Peccioli	4.939
Ponsacco	15.237
Pontedera	28.061
Santa Maria a Monte	12.847
Terricciola	4.511
	117.002

AMBITO 26

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Castelfranco di Sotto	12.904
Montopoli in Val d'Arno	11.167
San Miniato	27.585
Santa Croce sull'Arno	14.061
	65.717

Provincia di Prato**AMBITO 27**

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Cantagallo	3.102
Carmignano	13.991
Montemurlo	17.908
Poggio a Caiano	9.626
Prato	185.456
Vaiano	9.821
Vernio	6.012
	245.916

Provincia di Pistoia**AMBITO 28**

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Abetone	687
Agliaia	16.792
Cutigliano	1.561
Marliana	3.201
Montale	10.682
Pistoia	89.101
Piteglio	1.797
Quarrata	25.378
Sambuca Pistoiese	1.680
San Marcello Pistoiese	6.672
Serravalle Pistoiese	11.517
	169.068

AMBITO 29

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Buggiano	8.735
Chiesina Uzzanese	4.479
Lamporecchio	7.583
Larciano	6.418
Massa e Cozzile	7.786
Monsummano Terme	20.767
Montecatini Terme	19.674
Pescia	19.435
Pieve a Nievole	9.460
Ponte Buggianese	8.771
Uzzano	5.690
	118.798

Provincia di Siena**AMBITO 30**

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Abbadia San Salvatore	6.557
Castiglione d'Orcia	2.453
Montalcino	5.145
Piancastagnaio	4.176
Radicofani	1.151
San Quirico d'Orcia	2.680
	22.162

AMBITO 31

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Asciano	7.228
Buonconvento	3.182
Castellina in Chianti	2.863
Castelnuovo Berardenga	8.787
Chiusdino	1.877
Gaiole in Chianti	2.758
Monteriggioni	9.264
Monteroni d'Arbia	8.744
Monticiano	1.505
Murlo	2.388
Radda in Chianti	1.693
Rapolano Terme	5.129
San Giovanni d'Asso	898
Siena	52.839
Sovicille	9.935
	119.090

AMBITO 32

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Cetona	2.845
Chianciano Terme	7.058
Chiusi	8.836
Montepulciano	14.237
Pienza	2.141
San Casciano dei Bagni	1.637
Sarteano	4.741
Sinalunga	12.476
Torrita di Siena	7.357
Trequanda	1.339
	62.667

AMBITO 33

Comune	Popolazione residente al Censimento 2011
Casole d'Elsa	3.886
Colle di Val d'Elsa	21.256
Poggibonsi	28.952
Radicondoli	931
San Gimignano	7.677
	62.702

ALLEGATO D

Sostituzione dell'allegato B della l.r. 68/2011

La classificazione del territorio montano ai fini regionali, di seguito rappresentata a fini ricognitivi, è stata effettuata, ai sensi dell'articolo 3 bis della legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, con deliberazione della giunta regionale 5 aprile 2005, n. 493, nella quali sono indicate le superfici comunali interessate e le conseguenti planimetrie con delimitazione dei territori.

Provincia di Arezzo Comune	Comuni estinti per fusione al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
ANGHIARI		13.068	13.068		5.859
AREZZO		38.463	16.525		1.898
BADIA TEDALDA		11.913	11.913		1.188
BIBBIENA		8.645	8.645		12.220
CAPOLONA		4.737	3.022		4.151
CAPRESE MICHELANGELO		6.679	6.679		1.633
CASTEL FOCOGNANO		5.665	5.665		3.291
CASTELFRANCO PIANDISCO'	CASTELFRANCO DI SOPRA	3.761	2.362	551	2.751
	PIAN DI SCO'	1.845	853	416	947
		5.606	3.215	967	3.698
CASTEL SAN NICCOLO'		8.318	8.318		2.803
CASTIGLION FIBOCCHI		2.570	1.330	279	93
CASTIGLION FIORENTINO		11.129	3.798		1.711
CAVRIGLIA		6.091	852		121
CHITIGNANO		1.472	1.472		979
CHIUSI DELLA VERNA		10.237	10.237		2.181
CORTONA		34.245	15.932		2.760
LORO CIUFFENNA		8.675	8.675		5.672
MONTEMIGNAIO		2.607	2.607		586
MONTERCHI		2.876	2.876		1.830
ORTIGNANO RAGGIOLO		3.647	3.647		848
PIEVE SANTO STEFANO		15.586	15.586		3.267
POPPI		9.706	9.706		6.095
PRATOVECCHIO STIA	PRATOVECCHIO	7.550	7.550		3.113
	STIA	6.274	6.274		2.981
		13.824	13.824		6.094
SANSEPOLCRO		9.150	9.150		15.980
SESTINO		8.054	8.054		1.458
SUBBIANO		7.821	7.821		6.146
TALLA		6.020	6.020		1.169

Provincia di Firenze Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
BARBERINO DI MUGELLO		13.324	13.324		10.406
BORG SAN LORENZO		14.617	14.617		17.350
CALENZANO		7.692	658		127
DICOMANO		6.175	6.175		5.387
FIESOLE		4.207	30		0
FIGLINE E INCISA VALDARNO	FIGLINE VALDARNO	7.163	530		0
	INCISA IN VAL D'ARNO	2.652	0		0
		9.815	530		0
FIRENZUOLA		27.212	27.212		4921
GREVE IN CHIANTI		16.899	10.987		6.844
LONDA		5.940	5.940		1.832

MARRADI		15.410	15.410		3.394
PALAZZUOLO SUL SENIO		10.893	10.893		1.234
PELAGO		5.485	3.692	709	6.395
PONTASSIEVE		11.438	4.897	3.896	9.893
REGGELLO		12.125	5.321	3.093	10.456
RUFINA		4.564	4.564		7.382
SAN GODENZO		9.925	9.925		1.256
SCARPERIA E SAN PIERO	SCARPERIA	7.939	7.939		7.438
	SAN PIERO A SIEVE	3.663	3.663		4.065
		11.602	11.602		11.503
SESTO FIORENTINO		4.901	427		99
VAGLIA		5.694	5.694		5.073
VICCHIO		13.890	13.890		7.956

Provincia di Grosseto Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
Comune					
CASTEL DEL PIANO		6.793	3.113	940	4.357
CASTELL'AZZARA		6.443	6.443		1.678
CINIGIANO		16.136	2.472	5.328	1.958
CIVITELLA PAGANICO		19.271	10.260	2.324	1.353
MANCIANO		37.272	37.272		7.292
MASSA MARITTIMA		28.347	28.347		8.805
MONTE ARGENTARIO		6.041	6.041		12.865
MONTEROTONDO MARITTIMO		10.250	10.250		1.275
MONTIERI		10.825	10.825		1.221
PITIGLIANO		10.298	10.298		4.025
ROCCALBEGNA		12.485	12.485		1.197
ROCCASTRADA		28.440	9.525	5.534	5.285
SANTA FIORA		6.296	6.296		2.808
SCANSANO		27.329	12.319	5.879	3.413
SEGGIANO		4.941	4.941		970
SEMPRONIANO		8.209	8.209		1.207
SORANO		17.435	17.435		3.740

Provincia di Livorno Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
CAMPO NELL'ELBA		5.574	5.574		4.427
CAPOLIVERI		3.963	3.963		3.627
CAPRAIA ISOLA		1.920	1.920		386
MARCIANA		4.530	4.530		2.245
MARCIANA MARINA		579	579		1.929
PORTO AZZURRO		1.335	1.335		3.452
PORTOFERRAIO		4.803	4.803		12.013
RIO MARINA		1.950	1.950		2.192
RIO NELL'ELBA		1.678	1.678		1.174
SASSETTA		2.657	2.657		549

Provincia di Lucca Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
BAGNI DI LUCCA		16.464	16.464		6.547
BARGA		6.644	6.644		10.092
BORGIO A MOZZANO		7.238	7.238		7.312
CAMAIORE		8.469	2.320	3.229	3.302

CAMPORGIANO		2.706	2.706		2.310
CAPANNORI		15.640	2.959		751
CAREGGINE		2.444	2.444		619
CASTELNUOVO DI GARFAGNANA		2.852	2.852		6.010
CASTIGLIONE DI GARFAGNANA		4.864	4.864		1.886
COREGLIA ANTELMINELLI		5.284	5.284		5.094
FABBRICHE DI VERGEMOLI	FABBRICHE DI VALLICO	1.552	1.552		528
	VERGEMOLI	2.729	2.729		348
		4.281	4.281		876
FOSCIANDORA		1.982	1.982		651
GALLICANO		3.067	3.067		3.858
GIUNCUGNANO		1.892	1.892		501
LUCCA		18.540	2.184		1.996
MINUCCIANO		5.699	5.699		2.363
MOLAZZANA		3.165	3.165		1.155
PESCAGLIA		7.032	7.032		3.791
PIAZZA AL SERCHIO		2.716	2.716		2.504
PIEVE FOSCIANA		2.874	2.874		2.373
SAN ROMANO IN GARFAGNANA		2.603	2.603		1.415
SERAVEZZA		3.936	3.936		13.218
SILLANO GIUNCUGNANO	GIUNCUGNANO	1.892	1.892		501
	SILLANO	6.210	6.210		739
		8.102	8.102		1.240
STAZZEMA		8.070	8.070		3.319
VAGLI SOTTO		4100	4.100		1.039
VILLA BASILICA		3.648	3.648		1.775
VILLA COLLEMANDINA		3.478	3.478		1.366

Provincia di Massa-Carrara Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
AULLA		5.993	5.993		10.723
BAGNONE		7.367	7.367		1.949
CARRARA		7.137	3.282		6.112
CASOLA IN LUNIGIANA		4.205	4.205		1.074
COMANO		5.464	5.464		753
FILATTIERA		4.885	4.885		2.381
FIVIZZANO		18.080	18.080		8.853
FOSDINOVO		4.869	4.869		4.805
LICCIANA NARDI		5.583	5.583		4.917
MASSA		9.390	5.269		5.275
MONTIGNOSO		1.668	614		1.815
MULAZZO		6.239	6.239		2.559
PODENZANA		1.717	1.717		2.039
PONTREMOLI		18.251	18.251		7.939
TRESANA		4.400	4.400		2.067
VILLAFRANCA IN LUNIGIANA		2.949	2.949		4.705
ZERI		7.351	7.351		1.280

Provincia di Pisa Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
BUTI		2.305	1.051	871	2.415
CALCI		2.512	1.149	837	1.476
CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA		8.879	8.879		2.373

MONTECATINI VAL DI CECINA		15.532	15.532		1.901
MONTEVERDI MARITTIMO		9.834	9.834		739
POMARANCE		22.809	22.809		6.158
VOLTERRA		25.233	25.233		11.183

Provincia di Pistoia Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
ABETONE		3.122	3.122		695
CUTIGLIANO		4.386	4.386		1.621
MARLIANA		4.299	4.299		3.142
MONTALE		3.205	1.912		1.826
PESCIA		7.908	5.781		2.356
PISTOIA		23.673	13.182		9.556
PITEGLIO		4.999	4.999		1.834
SAMBUCA PISTOIESE		7.745	7.745		1.693
SAN MARCELLO PISTOIESE		8.470	8.470		6.917

Provincia di Prato Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
CANTAGALLO		9.544	9.544		2.930
MONTEMURLO		3.064	1.587	256	313
VAIANO		3.410	1.862	943	3.242
VERNIO		6.319	6.319		5.939

Provincia di Siena Comune	Comuni originari al 31 dicembre 2014	Superficie comunale complessiva (ha)	Territorio montano ai sensi della legislazione statale (ha)	Territorio classificato montano a fini regionali (ha)	Popolazione territorio montano anno 2006
ABBADIA SAN SALVATORE		5.893	5.893		6.682
CASTIGLIONE D'ORCIA		14.188	14.188		2.484
CETONA		5.319	2.777	547	2.061
CHIANCIANO TERME		3.651	1.169		562
CHIUSSINO		14.177	2.111	3.970	1.876
GAIOLE IN CHIANTI		12.903	5.657		871
MONTALCINO		24.365	8.128		221
MONTEPULCIANO		16.566	1.438		787
MONTICIANO		10.940	10.940		1.541
PIANCASTAGNAIO		6.966	6.966		4.136
RADDA IN CHIANTI		8.060	4.188		712
RADICOFANI		11.849	11.849		1.200
RADICONOLI		13.255	13.255		1.006
SAN CASCIAO DEI BAGNI		9.189	9.189		1.699
SARTEANO		8.532	6.536	341	3.417

Comuni facenti parte di comunità montana alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché comuni già facenti parte di comunità montana alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato "legge finanziaria 2008"), e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della l.r. 37/2008 (articolo 84, comma 2):

ABBADIA SAN SALVATORE, ABETONE, ANGIARI, ARCIDOSSO, AULLA, BADIA TEDALDA, BAGNONE, BARBERINO DI MUGELLO, BARGA, BIBBIENA, BORGO A MOZZANO, BORGO SAN LORENZO, CAMAIORE, CAMPO NELL'ELBA, CAMPORGIANO, CANTAGALLO, CAPANNORI, CAPOLIVERI, CAPOLONA, CAPRAIA ISOLA, CAPRESE MICHELANGELO, CAREGGINE, CASOLA IN LUNIGIANA, CASOLE D'ELSA, CASTEL DEL PIANO, CASTEL FOCIGNANO, CASTEL SAN NICCOLO', CASTELFRANCO DI SOPRA (1), CASTELL'AZZARA, CASTELNUOVO DI GARFAGNANA, CASTELNUOVO DI VAL DI CECINA, CASTIGLIONE FIBOCCHI, CASTIGLIONE DI GARFAGNANA, CASTIGLIONE D'ORCIA, CETONA, CHIANCIANO TERME, CHITIGNANO, CHIUSSINO, CHIUSI DELLA VERA, CINIGIANO, COMANO, COREGLIA ANTEMINELLI, CUTIGLIANO, DICOMANO, FABBRICHE DI VALLICO (2), FILATTIERA, FIRENZUOLA, FIVIZZANO, FOSCIANDORA, FOSDINOVO, GALLICIANO, GIUNCUGNANO (5), ISOLA DEL GIGLIO, LICCIANA NARDI, LONDA, LORO CIUFFENNA, LUCCA, MANCIANO, MARCIANA, MARCIANA MARINA, MARLIANA, MARRADI, MASSA MARITTIMA, MINUCCIANO, MOLAZZANA, MONTALCINO, MONTALE, MONTECATINI VAL DI CECINA, MONTEMIGNAIO, MONTEMURLO, MONTEPULCIANO, MONTERCHI, MONTEROTONDO MARITTIMO, MONTEVERDI MARITTIMO, MONTICIANO, MONTIERI, MONTIGNOSO, MULAZZO, MURLO, ORTIGNANO RAGGIOLO, PALAZZUOLO SUL SENIO, PELAGO, PESCAGLIA, PESCIA, PIAN DI SCO' (1), PIANCASTAGNAIO, PIAZZA AL SERCHIO, PIENZA, PIEVE FOSCIANA, PIEVE SANTO STEFANO, PITEGLIO, PITIGLIANO,

PODENZANA, POMARANCO, PONTASSIEVE, PONTREMOLI, POPPI, PORTO AZZURRO, PORTOFERRAIO, PRATOVECCHIO (3), RADICOFANI, RADICONOLI, REGGELLO, RIO MARINA, RIO NELL'ELBA, ROCCALBEGNA, ROCCASTRADA, RUFINA, SAMBUCA PISTOIESE, SAN CASCIANO DEI BAGNI, SAN GODENZO, SAN MARCELLO PISTOIESE, SAN PIERO A SIEVE (4), SAN QUIRICO D'ORCIA, SAN ROMANO IN GARFAGNANA, SANSEPOLCRO, SANTA FIORA, SARTEANO, SASSETTA, SCANSANO, SCARPERIA (4), SEGGIANO, SEMPRONIANO, SERAVEZZA, SESTINO, SILLANO (5), SORANO, SOVICILLE, STAZZEMA, STIA (3), SUBBIANO, TALLA, TRESANA, VAGLIA, VAGLI SOTTO, VAIANO, VERGEMOLI (2), VERNIO, VICCHIO, VILLA BASILICA, VILLA COLLEMANDINA, VILLAFRANCA IN LUNIGIANA, VOLTERRA, ZERI.

1. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con l.r. 32/2013 che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Castelfranco Piandiscò per fusione dei comuni originari.
2. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con l.r. 43/2013 che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Fabbriche di Vergemoli per fusione dei comuni originari.
3. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con l.r. 70/2013 che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Pratovecchio Stia per fusione dei comuni originari.
4. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2013, con l.r. 67/2013 che ha istituito dal 1° gennaio 2014 il comune di Scarperia e San Piero per fusione dei comuni originari.
5. Comuni estinti alla data del 31 dicembre 2014, con l.r. 71/2014 che ha istituito dal 1° gennaio 2015 il comune di Sillano Giuncugnano per fusione dei comuni originari.

Altri comuni già facenti parte di comunità montana in periodi precedenti all'entrata in vigore della l. 244/2007, rientrando il proprio territorio integralmente o parzialmente nell'ambito della comunità:

Arezzo, Bagni di Lucca, Buti, Calci, Calenzano, Carrara, Castiglion Fiorentino, Cavriglia, Civitella Paganico, Cortona, Fiesole, Gaiole in Chianti, Greve in Chianti, Massa, Monte Argentario, Pistoia, Radda in Chianti, Sesto Fiorentino.

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito, mediante collegamento informatico alla Raccolta normativa della Regione Toscana, il testo delle ll.rr. 32/2002, 67/2003, 41/2005, 68/2011, 65/2014, così come risultano modificate dalla legge regionale sopra riportata.

Il testo coordinato è stato redatto a cura degli uffici del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"),

al solo fine di facilitare la lettura. Il testo non è ufficiale. Solo la versione del Bollettino ufficiale ha valore legale. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi e con le note ne sono specificate le fonti.

[Legge regionale 26 luglio 2002, n. 32](#)

[Legge regionale 29 dicembre 2003, n. 67](#)

[Legge regionale 24 febbraio 2005, n. 41](#)

[Legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68](#)

[Legge regionale 10 novembre 2014, n. 65](#)
